



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO I

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AS 2382 – Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

AS 2382 Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Articolo 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale). La disposizione, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 dicembre 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33). Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021; si novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 202, provvedendo a ridefinire la Zona bianca, la Zona gialla, la Zona arancione e la Zona rossa.

Articolo 3 (Impiego certificazioni verdi COVID-19). Al comma 1 si introduce un articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 52 del 2021 (articolo 9-bis), il quale, al comma 1, prevede dal 6 agosto 2021 la possibilità di accedere ad una serie di servizi, in zona bianca, soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

La lettera a), modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, esclude la necessità di richiedere il possesso della certificazione nei ristoranti collocati all'interno di alberghi o altre strutture ricettive, quando l'accesso sia riservato ai soli ospiti che vi alloggiano. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura meramente ordinamentale.

La lettera f), anch'essa modificata, limita il campo di applicazione dell'articolo 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, escludendo l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai centri termali, ove questo sia finalizzato all'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o all'esercizio di attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista. Attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, che si limita a circoscrivere l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera g-bis), inserita in prima lettura, inserisce le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose tra le attività a cui è possibile accedere solo se in possesso della Certificazione verde COVID-19 anche in zona bianca. Attesa la natura ordinamentale della disposizione, in esame dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 4, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, modificato dalla Camera dei deputati, nel confermare l'obbligo della certificazione verde COVID-19 anche per accedere a sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto in aree che non siano delimitate da varchi d'ingresso e d'uscita, dispone che tale obbligo sia appositamente segnalato dagli organizzatori dell'evento. Dalla osservanza del predetto obbligo di informazione deriva l'impossibilità di applicare sanzioni agli organizzatori atteso che la violazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, accertata nell'ambito di controlli a campione, determina l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, solo a carico del soggetto privo di certificazione e non degli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. La norma proposta, essendo di natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, novellando disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato modificato il comma 1, lettera b) che novella l'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Il predetto articolo consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere. La norma approvata estende l'accesso e la permanenza anche nelle sale d'attesa dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, prevedendo altresì la necessità che venga sempre eseguito un test antigenico rapido o molecolare per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso. L'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale procedura è già prevista ad esempio dalla Circolare n. 35324 del 30/10/2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure anti-Covid-19 al fine di evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e per gli altri pazienti in attesa di cure. Pertanto la norma non introduce una nuova prestazione a carico del SSN ma chiarisce che chi intende avvalersi delle prestazioni di pronto soccorso è tenuto al rispetto delle vigenti procedure di accesso controllato, ivi comprese le misure di prevenzione dal contagio tra cui quella, già prevista, di sottoposizione al tampone, necessaria per indirizzare il paziente al percorso più corretto e meno pericoloso dal punto di vista del rischio del contagio.



Con l'introduzione della lettera d-bis) è stato modificato l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 52/2021, dal quale è stata espunta la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, quale necessaria conseguenza dell'inserimento della lettera g-bis) nell'elenco di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto.

Alla luce delle modifiche apportate si è reso necessario altresì coordinare il testo del comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sopprimendo il riferimento all'articolo 8-bis, comma 2.

Infine, è stato soppresso il comma 2-bis dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 52/2021 in quanto assorbito dall'articolo 3, comma 3 del provvedimento in esame. Tali modifiche, attesa la loro natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera e), sono stati inseriti i numeri 01 e 02 con cui si è inciso rispettivamente sui commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di certificazioni verdi COVID-19. In primo luogo, si è inciso sulla definizione contenuta nel citato articolo, comma 1, lettera a), prevedendo l'effettuazione del test molecolare anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS CoV2; conseguentemente, e coerentemente con la nuova definizione data, è stata apportata una modifica al comma 2, lettera c), estendendo la possibilità di effettuare il test molecolare anche su campione salivare ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS CoV2. Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura meramente ordinamentale.

Alla medesima lettera e), numero 1), che modifica il comma 3, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52/2021, si prevede l'estensione da 9 a 12 mesi della validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata al completamento del ciclo vaccinale. Attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-bis (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni della legge 28 maggio 2021, n. 76 che ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenza sanitaria assistita (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali. In particolare, incide sulla possibilità di visita, con cadenza giornaliera, da parte dei familiari muniti delle predette certificazioni verdi COVID-19, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nell'ipotesi in cui la persona ospitata non sia autosufficiente, subordinando



l'accesso all'adozione delle idonee misure di protezione individuale ed in ogni caso alle indicazioni del direttore sanitario della struttura. Attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5. (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022).

La disposizione prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19. A tal fine è autorizzata a favore dello stesso Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2020/2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. Successivamente, il medesimo Commissario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Al relativo onere si provvede riducendo di 45 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate ad erogare il credito di imposta spettante alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in proporzione a quanto da esse versato al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; in compenso, il predetto credito d'imposta, finora previsto fino all'anno 2022, è riconosciuto, sempre nella misura di 45 milioni di euro, anche per l'anno 2023; al comma 4 si dà copertura alle risorse occorrenti a derogare il predetto credito d'imposta per l'anno 2023.

La modifica apportata, che estende il contributo al 30 novembre 2021, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo stesso trova copertura nell'ambito del finanziamento già previsto a normativa vigente.

Infatti, il monitoraggio effettuato al mese di agosto 2021, sulla base dei dati di Tessera sanitaria, in relazione alla somministrazione di test antigenici rapidi effettuati presso le farmacie e altre strutture sanitarie, evidenzia una spesa complessiva, quale contributo dello Stato per i tamponi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, pari a circa 3,1 milioni di euro, nonché un'adesione pari a circa l'1% dell'intera platea dei suddetti soggetti, non raggiunti dalla prima dose di vaccino anti COVID-19. Sulla base dei citati elementi informativi, assumendo che, anche a seguito dell'entrata in efficacia di ulteriori misure previste in materia di certificazioni verdi COVID-19 e dall'approssimarsi della stagione autunnale, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di test in favore di minori di età compresa tra 12 e 18 anni pari al 10% della citata platea (65.000 test/giorno) si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa 6 milioni di test nel periodo 1 settembre - 30 novembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, la previsione della spesa complessiva è determinata in euro 44.954.000, considerato il numero medio di soggetti minori non raggiunti dalla prima dose che, al 6 agosto 2021,



risultava pari a 1.558.000 unità e, al primo settembre, pari a 650.000 unità, a seguito delle vaccinazioni effettuate nel periodo 7 agosto- 31 agosto.

	Platea media minori non raggiunti da 1° dose	Percentuale che effettua test giornalmente	Media minori che effettuano test giornalmente	Periodo riferimento in giorni	Numero complessivo test	Contributo statale (in euro)	Totale spesa (in euro)
	a	b	c=a*b	d	e=c*d	f	g=e*f
6-31 ago.	1.558.000	1%	17.000	26	442.000	7	3.094.000
1 sett. 30-nov.	650.000	10%	65.000	92	5.980.000	7	41.860.000
							44.954.000

All'articolo 5 è stato introdotto un comma aggiuntivo, comma 4-bis, il quale affida al Ministero della salute, sentito il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire, con protocollo stipulato con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni con le quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti di soggetti di età uguale o superiore ad anni 18.

L'intervento mira conseguentemente a creare una sinergia tra la campagna vaccinale antinfluenzale per l'anno 2021-2022 e quella contro il COVID, nell'ambito della rete delle farmacie - già coinvolte nella vaccinazione contro il COVID ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, anche in vista della possibilità di una somministrazione antinfluenzale insieme a quella anti SARS COV 2 attualmente allo studio a livello internazionale.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale nella stagione 2020-2021, ha visto l'immunizzazione di 13.192.960 soggetti di età pari o superiore ai 18 anni (fonte dati Ministero della salute); la somministrazione dei vaccini antinfluenzale è storicamente effettuata prevalentemente presso gli studi dei medici di medicina generale (circa il 60%). Pertanto, una parte significativa delle vaccinazioni antinfluenzali che le farmacie si troveranno a somministrare nella stagione 2021-2022 saranno a favore di soggetti in



precedenza trattati presso gli studi dei medici di medicina generale; ciò comporterà quindi, sotto il profilo della spesa, una semplice traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie. Il compenso base dei MMG/PLS per la somministrazione della vaccinazione è pari a 6,16 euro a cui si aggiunge una remunerazione aggiuntiva a seconda del numero di somministrazioni e della popolazione target.

In sintesi, a fronte dei risparmi di spesa determinati dalle mancate vaccinazioni presso i MMG/PLS, risulteranno, quindi, risorse sufficienti a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per remunerare le prestazioni che, in alternativa, saranno erogate dalle farmacie.

L'attività vaccinale è, come noto, ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard. Pertanto la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica assicurando al contempo una distribuzione più capillare e tempestiva del vaccino antinfluenzale.

L'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, in quanto alle farmacie, nell'ambito del protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello che attualmente è corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, assumendosi che alle farmacie si rivolgeranno, di regola, i soggetti che attualmente si vaccinano presso i medici di medicina generale.

La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie, dunque, sarà definita con il protocollo stipulato dal Ministero della salute con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, in linea con quanto già corrisposto ai MMG; su tale protocollo le regioni potranno esprimere il proprio avviso in sede di rilascio della prescritta intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 trattandosi di materia che ricade nella competenza legislativa concorrente tra lo stato e le regioni.

Con il medesimo protocollo sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministero della salute del 17 settembre 2018 anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Per quanto concerne l'Anagrafe Vaccini, la medesima sarà adeguata aggiornando le pertinenti specifiche funzionali per l'adeguamento del codice erogatore in cui, invece della ASL di riferimento territoriale della farmacia, dovrà essere inserito il codice identificativo della Farmacia stessa, codice già assegnato dal Ministero per la tracciabilità del farmaco. Tale intervento minimale sarà realizzato con le risorse già impegnate in relazione all'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi Applicativi e di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, di cui al Lotto n. 2 della gara gestita a suo tempo da CONSIP per conto del Ministero della salute.

Con riferimento, inoltre, alla previsione di un corso abilitante organizzato dall'ISS dedicato ai farmacisti interessati, occorre evidenziare come detta formazione, trattando delle campagne vaccinali nella loro interezza e non solo di quella anti SARS-CoV-2, tiene conto



delle specifiche variabili dei diversi vaccini, ivi compreso quello antinfluenzale, cui peraltro potrà essere dedicato uno specifico modulo nell'ambito dei corsi già previsti per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dal comma 465, dell'art. 1, della L.30 dicembre 2020, n. 178; si sottolinea che tali corsi tenuti dall'ISS sono organizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto dal predetto comma 465.

Articolo 6 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del provvedimento in esame e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame alla camera dei deputati, all'allegato A, è stato introdotto il numero 5-bis, che proroga, pertanto, al 31 dicembre 2021, la disposizione di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020. Con la proposta normativa, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica, si prevede il prolungamento del periodo temporale da prendere in considerazione fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Dal punto di vista finanziario, la disposizione, prevedendo un differimento di termini per il divieto di applicazione ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie).

Nel corso dell'esame alla camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 6-bis che consente fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'articolo 13 del decreto-legge n.18/2020 consente alle regioni e alle province autonome di potersi avvalere, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di professionisti che



intendano esercitare, in via autonoma o dipendente, temporaneamente sul territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. La norma non è suscettibile di determinare oneri di carattere finanziario in quanto attiene esclusivamente al profilo ordinamentale della autorizzazione all'esercizio della professione sanitaria, tenuto conto inoltre che il richiamo alla disposizione di cui al già citato articolo 13 non si estende alle modalità di reclutamento del suddetto personale da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del medesimo decreto-legge n. 18/2020, ma è limitato alle sole disposizioni sul procedimento di autorizzazione in deroga all'esercizio delle professioni sanitarie.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di processo civile e penale).

La proposta normativa si inserisce nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza. Si prevede pertanto di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema. Si rappresenta, al riguardo, che con la presente proposta normativa si intendono confermare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID 19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

A tal fine, quindi, sono confermate le disposizioni di cui ai commi da 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ripresentate anche dagli articoli 23, 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nella specie si tratta, in ambito civile, delle disposizioni concernenti: il deposito



telematico obbligatorio per tutti gli atti nel processo civile (art.122, comma 3), l'udienza cd cartolare nel processo civile (art. 122, comma 4 e 23, comma 6 del DL 137/2020), il deposito telematico in corte di cassazione (art. 221, comma 5), la partecipazione a distanza alle udienze civili di alcune parti (art. 221, comma 6), lo svolgimento da remoto delle udienze civili (art. 221, comma 7 e 23, comma 7 del DL 137/2020), la semplificazione delle modalità di giuramento del consulente tecnico (art. 221, comma 8).

In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). per quanto concerne l'ambito penale, sono state riproposte e confermate alcune disposizioni del DL 137/2020, quali: la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari (art. 23, comma 2), la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute mediante collegamenti da remoto (art.23, comma 4), l'udienza cd cartolare nei giudizi penali dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8), l'udienza cd cartolare nei giudizi civili dinanzi la corte di cassazione (articolo 23, comma 8-bis), la possibilità di effettuare alcune deliberazioni con collegamenti da remoto (art. 23, comma 9), il rilascio con modalità telematica della copia esecutiva della sentenza (art. 23, comma 9-bis), l'udienza cd cartolare dinanzi i giudizi di appello (art. 23-bis), la semplificazione delle attività di deposito di atti nel processo penale con l'attuazione del deposito telematico per alcuni atti e l'utilizzo della posta certificata per altri (art. 24). Infine, è stato previsto il differimento al 31 dicembre 2021 anche della disposizione contenuta all'articolo 23, comma 10 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare, con conferma delle norme di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e delle norme dell'articolo 23 del DL 137/2020. Si segnala, tuttavia, che le disposizioni di cui agli articoli 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi da 1 a 4 e comma 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si interviene, infine, sul comma 10, dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, consentendo la prosecuzione delle modalità di fruizione dei colloqui a distanza



da parte dei detenuti, fino alla data del 31 dicembre 2021. Dal punto di vista finanziario, trattandosi di un differimento temporale dell'applicazione delle misure attualmente utilizzate, non si ravvisano riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti connessi sono assicurati con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-bis (Misure urgenti in materia di processo amministrativo).

L'art. 7-bis reca disposizioni urgenti di natura procedimentale per far fronte a situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19. In particolare, si prevede che per le cause per cui non sia possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati, possa essere autorizzata la trattazione da remoto.

In tali casi, trova applicazione l'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La norma richiamata già stabilisce che ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese. La disposizione ha carattere ordinamentale e la sua attuazione avviene quindi nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie e dei mezzi già disponibili a legislazione vigente e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 8 - (Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020). La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca, in materia di giustizia contabile, la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure, di carattere procedimentale, previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Articolo 9 - (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità). L'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche ha previsto, ai commi 2 e 2 bis, misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Cov-2 e che necessitano di particolari forme di tutela. Il comma 2, in particolare ha disposto che l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021. Il comma 2-bis ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. La disposizione in esame prevede la proroga limitatamente al comma 2-bis fino al 31 ottobre 2021. La proroga del comma 2-bis dell'articolo 26 del DL 18 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Si stima che i soggetti interessati possano essere circa 7.500 e la sostituzione sia necessaria per 20 giorni, tenuto conto del periodo di



ferie estivo, con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Pertanto, gli oneri che ne derivano per la finanza pubblica ammontano a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente è stata incrementata la relativa autorizzazione di spesa. Ai relativi oneri pari a 16,950 milioni di euro ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

Articolo 10 - (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria). La disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 11 - (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse). La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto si limita a stabilire un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già stanziato.

Articolo 12 - (Norme transitorie e finali). I commi 1 e 2, che hanno natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 3 e 4 recano l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro e la relativa copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

Articolo 13 - (Disposizioni finanziarie). Dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia). Prevede l'applicabilità delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 14 (Entrata in vigore). Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



